

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Carla Kaufmann

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini
Julia Maria Graf

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	82i
del:	2025-09-18
autore:	Andrea Tinti

A tutte le imprese

Polizze per catastrofi naturali per imprese - scadenze del 1.10.2025 per medie imprese e del 31.12.2025 per piccole e micro imprese

sintesi:

Le imprese devono stipulare polizze contro calamità naturali, **pena l'esclusione da aiuti pubblici individuati**. Le scadenze sono: 1.10.2025 per le medie imprese, 31.12.2025 per micro e piccole; le grandi avevano termine il 31.3.2025.

Come noto¹ per le imprese è stato previsto l'obbligo di stipulare salvo qualche eccezione, polizze assicurative a copertura danni per calamità naturali ed eventi catastrofali². Le disposizioni in merito le abbiamo illustrate in dettaglio nella nostra circolare n. 58 del 18.6.2025, alla quale rimandiamo.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'azienda è **esclusa** ovvero può essere esclusa **da contributi e sovvenzioni pubbliche**³.

Ricordiamo con la presente alle imminenti scadenze per

- le medie imprese⁴: che dovranno stipulare le polizze catastrofali entro l'1.10.2025;
- le piccole e micro imprese⁵: devono assicurarsi entro il 31.12.2025;
-

Per le grandi imprese⁶ era prevista la scadenza del 31.3.2025 (non è sanzionata per 90 giorni).

Ricordiamo anche che a tale fine si considera:

- ♦ **microimpresa**, un'impresa che:
 - occupa meno di 10 persone;
 - e il cui fatturato annuo non supera i 2 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di euro.

1 Vedasi nostre circolari n. 15/2024, punto 24 e n. 33/2025

2 articolo 1, commi 101-105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; DM 30.1.2025 n. 18; DL 31.3.2025 n. 39

3 articolo 1, c. 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213: Nota: È la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure "coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39. Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già pubblicato (sul proprio sito istituzionale (www.mimit.gov.it)) il decreto **DM 18.6.2025** le agevolazioni, per l'accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale.

4 Come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

5 Come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

6 Come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775

- ♦ **piccola impresa**, un'impresa che:
 - occupa meno di 50 persone;
 - e il cui fatturato annuo non supera i 10 milioni di euro **oppure** il cui totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro.
- ♦ **media impresa**, un'impresa che:
 - occupa meno di 250 persone;
 - e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro **oppure** il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- ♦ **grande impresa**, un'impresa che, alla data di chiusura del bilancio, supera almeno due dei tre seguenti criteri:
 - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: oltre 250.
 - totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro.

Indipendentemente dalla categoria dimensionale (micro, piccola, media o grande), l'analisi della dimensione di un'impresa secondo la normativa UE richiede sempre di prendere in considerazione i dati della singola entità insieme a quelli delle imprese a cui è collegata o associata, utilizzando i criteri di somma integrale (per le collegate⁷) o proporzionale alla partecipazione (per le associate⁸).

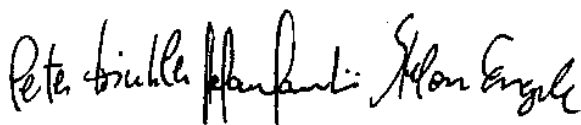
Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse⁹. Questo aspetto va quindi chiarito con la compagnia assicurativa.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁷ Due imprese sono collegate quando una (l'impresa a monte) detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa (l'impresa a valle), oppure ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, o esercita un'influenza dominante in virtù di un contratto o clausola statutaria. Questo significa che c'è un rapporto di controllo.

⁸ Due imprese sono associate quando una (l'impresa a monte) detiene una partecipazione compresa tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (l'impresa a valle), o viceversa, e nessuna delle due rientra nella categoria delle "imprese collegate".

⁹ articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025; FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025, punto 6